



COMUNE DI VODO DI CADORE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA SPERIMENTALE RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 07.03.2003.
Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 30.11.2011.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione in via sperimentale della tariffa
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Condizioni d'uso particolare
- Art. 5 - Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione
- Art. 6 - Numero di persone occupanti l'alloggio
- Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 8 - Superficie utile
- Art. 9 – Esclusioni
- Art. 10 - Utenze non stabilmente attive
- Art. 11 - Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 - Obbligazione tariffaria
- Art. 13 - Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art. 14 - Determinazione della tariffa
- Art. 15 - Determinazione delle classi di attività (utenze non domestiche) e dei connessi coefficienti della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa
- Art. 16 - Determinazione dei coefficienti KA e KB per utenze domestiche
- Art. 17 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e per il compostaggio domestico
- Art. 18 - Agevolazioni alle utenze domestiche
- Art. 19 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero o rifiuti assimilati smaltiti in proprio
- Art. 20 - Riduzioni della tariffa
- Art. 21 - Fatturazione e riscossione
- Art. 22 – Pagamenti
- Art. 23 - Interessi di mora
- Art. 24 - Violazioni e penalità
- Art. 25 – Accertamento
- Art. 26 – Rimborsi
- Art. 27 - Norme transitorie e finali
- Tab. A - Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa sperimentale per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 nr. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999 nr. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché, le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

ART. 2 – ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, effettuata in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, in via sperimentale, nel Comune di Vodo Cadore, la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 nr. 22.

Il costo di servizio di gestione dei rifiuti è coperto, per almeno del 90%, dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 05.02.1997 nr. 22, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso.

La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento ed in relazione al piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. nr. 158/99 e può tener conto degli eventuali conguagli positivi e negativi degli anni precedenti.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 3, dell'art. 49 del D. Lgs. nr. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale. A tal fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché, per quanto concerne il pagamento, tra il proprietario ed il conduttore in caso di locazione, comodato, uso gratuito ed altre simili situazioni giuridiche.

Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso. La denuncia dovrà avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta variazione; la mancata ottemperanza nel detto termine comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

ART. 4 – CONDIZIONI D’USO PARTICOLARE

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte ad uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa; il soggetto che gestisce i servizi comuni è anche responsabile della presentazione della denuncia e del versamento della Tariffa dovuta per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori.

Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tariffa applicabile alla superficie a tal fine utilizzata è quella prevista per la specifica attività.

La Tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi. In tal caso l’amministratore ha l’obbligo di denunciare al Comune la eventuali variazioni di destinazione d’uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.

Per le parti comuni del condominio suscettibili di produrre rifiuti, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l’obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa; in tutti gli altri casi la tariffa è dovuta dall’amministratore ovvero dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.

In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l’obbligo di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell’alloggio stesso.

Per i periodi di locazione o comodato (o altre simili situazioni giuridiche) di alloggi con termini di tempo uguali o superiori a 12 mesi l’obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario. Nella medesima fattispecie la Tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome o per conto degli inquilini con l’obbligo di comunicazione al Comune.

ART. 5 - DENUNCIA DI INIZIO - DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

I soggetti di cui ai precedenti articoli devono presentare al Comune denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall’avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La mancata ottemperanza nei termini sopra indicati, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

La denuncia per le utenze domestiche, originaria o di variazione, deve contenere:

1. l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:

- Generalità anagrafiche;
 - Codice fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);
2. per ogni locale o area in denuncia:
 - il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità del capofamiglia risultante all'anagrafe;
 - i dati identificativi se occupato da non residenti;
 - l'ubicazione dell'immobile (località - via - nr. Civico ed interno);
 - i dati catastali dell'immobile (foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, con indicazione delle eventuali superfici destinate ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 3. la data di presentazione della comunicazione;
 4. la sottoscrizione con firma leggibile.

La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:

1. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
 - Generalità anagrafiche;
 - Codice fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore ecc.);
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:
 - tipo (ente, istituto, associazione, società, ecc.)
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - codice ISTAT dell'attività;
 - la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del Comune;
 - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
3. per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione dell'immobile (località - via - nr. Civico ed interno);
 - i dati catastali dell'immobile (foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
4. la data di presentazione della comunicazione;
5. la sottoscrizione con firma leggibile.

La denuncia può essere consegnata: direttamente, spedita per posta e tramite fax. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, al Comune la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione,

redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato.

La denuncia di cessazione deve contenere:

1. le generalità del contribuente;
2. per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione ed i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
3. la data di presentazione della comunicazione;
4. la sottoscrizione con firma leggibile.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare solo le modifiche avvenute.

ART. 6 – NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione. **La mancata ottemperanza nel termine indicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad <euro 500,00.**

La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Per utenti non residenti (stagionali e non) e per le utenze tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, in considerazione del fatto che il Comune non dispone di dati certi e verificabili per l'identificazione dell'effettivo numero degli occupanti l'alloggio, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie alloggio determinata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Vodo Cadore.

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio

Superficie alloggio mq.	Numero componenti il nucleo familiare
< = 37	1
38 - 45	2
46 - 54	3
55 - 63	4
64 - 72	5
Oltre 72	6

ART. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli in cui al successivo art. 9;
- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

Agli stessi effetti di cui al comma precedente, si considerano le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc. , i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

ART. 8 - SUPERFICIE UTILE

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo 7. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata al netto dello spessore dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

ART. 9 – ESCLUSIONI

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

- ❖ privi di utenze attive e di servizi a rete;
- ❖ stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ❖ balconi, terrazze scoperte e simili;
- ❖ soffitte inabitabili, soppalchi e simili, (escluse cantine);
- ❖ di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ❖ di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, nonché i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc;
- ❖ delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- ❖ locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- ❖ destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- ❖ sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- ❖ destinati esclusivamente alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- ❖ sedi delle locali associazioni di volontariato;
- ❖ legnaie, tettoie, fienili, stalle, malghe purché non adibite ad uso agrituristico, annessi rustici e magazzini ex rurali;

b) aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi;

c) aree:

- ❖ impraticabili o intercluse da recinzione;
- ❖ in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- ❖ non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- ❖ adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- ❖ utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- ❖ in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- ❖ aree verdi a mera funzione ornamentale;
- ❖ aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
- ❖ aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, o le porzioni di esse, in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; dovrà essere esibita idonea documentazione da parte del rappresentante legale o altro avente titolo attestante la

produzione esclusiva di rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi e comprovante lo smaltimento in base alle norme vigenti.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- ❖ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi **65%**
- ❖ lavanderie a secco e tintorie non industriali **75%**
- ❖ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti **55%**
- ❖ elettrauto **65%**
- ❖ caseifici e cantine vinicole **30%**
- ❖ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie **55%**
- ❖ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: **55%**
- ❖ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: **75%**
- ❖ laboratori fotografici o eliografici **75%**
- ❖ produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: **75%**
- ❖ lavorazione materie plastiche e vetroresine **75%**

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

I rifiuti assimilati ed assimilabili a quelli urbani, richiamati nel presente ordinamento, sono quelli indicati nella tabella adottata con deliberazione consiliare nr. 22 del 05.08.1998, che è parte integrante di questo regolamento.

La tariffa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

ART. 10 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti A.I.R.E. del Comune di Vodo, che abbiano dimora, per più di nove mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga la dichiarazione del soggetto passivo di quest'ultimo di non voler ceder l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Per tali utenze la parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 50%.

Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. La mancata

ottemperanza nel termine indicato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART. 11 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

Le misure tariffarie giornaliere per l'unità di superficie di cui al comma precedente sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365.

In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Per le attività di intrattenimento quali giosstre e simili, si fa riferimento alla categoria di tariffazione prevista per discoteche e night club.

Il pagamento al Comune della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato durante l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche da richiedersi in Comune.

In caso d'uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione ed interessi.

Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro.

Gli importi inferiori a 1 Euro non vanno versati.

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta.

Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 13 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in

condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale e parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale definito dalla legge.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente, ai sensi del precedente articolo 2, le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa sia per la quota variabile. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.

In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, s'intende prorogata la tariffa in vigore.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato.

Con l'entrata a regime del sistema di misurazione della produzione dei rifiuti sarà utilizzato lo stesso per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, il coefficiente da attribuire è determinato rispettivamente per le utenze domestiche in conformità alla **tabella 1 b** dell'allegato 1 al DPR 158/99 e per le utenze non domestiche con riferimento alla **tabella 3 b – Attività per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti** adeguando i coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti per tipologia di attività per unità di superficie (Kc) in funzione dello storico delle pesate sperimentali eseguite nell'anno precedente al fine di tenere conto delle peculiarità del sistema produttivo locale.

Sino alla operatività del sistema di misurazione di cui al comma precedente, i locali e le aree sono accorpati in classi omogenee per numero di componenti per le utenze domestiche e di attività per le utenze non domestiche, con riferimento per le utenze domestiche alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti come da **tabella 2) dell'allegato 1** al DPR 158/99 e per le utenze non domestiche alla **tabella 4 – Attività per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti** conformate ai risultati del sistema sperimentale di pesatura adottato per tenere conto delle quantità di rifiuti conferiti per tipologia di attività economica nel contesto produttivo del Comune di Vodo.

I coefficienti, per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa in sede di prima applicazione, sono definiti nei seguenti articoli del presente regolamento. Tali coefficienti saranno rideterminati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' (UTENZE NON DOMESTICHE) E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

Per ogni classe di attività indicata in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd con le modalità previste dal precedente articolo per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Per l'anno 2003 si applicano i seguenti coefficienti:

Nr.	CLASSI DI ATTIVITA'	Kc – Coefficiente potenziale di produzione per Comune < 5.000 ab.	Kd – Coefficiente di produzione Kg./mq. Anno per Comuni < 5.000 ab.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,85	6,96
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,49	12,14
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	Case di cura e di riposo	1	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,33	10,85
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramentae altri beni durevoli	1,19	9,71
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,28	10,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,91	7,42
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,83	23,16
17	Bar, caffè, pasticcerie	2,51	20,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	2,36	19,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,44	85,6
21	Discoteche, night club	1,64	13,45

Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 9.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell' applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi nella connessa produzione di rifiuti.

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal presente articolo viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KA E KB PER UTENZE DOMESTICHE

I coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare di cui al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa per utenze domestiche, ai sensi del precedente art. 14, sono stabiliti e normati come segue.

Ka – Coefficiente d'adattamento superficie per i Comuni < 5.000 ab. per l'attribuzione della parte fissa della tariffa:

N° componenti del nucleo familiare	Ka applicato
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
>=6	1,3

Kb – Coefficiente proporzionale di produttività per Comuni < 5.000 ab. per l'attribuzione della parte variabile della tariffa:

N° componenti del nucleo familiare	Kb applicato
1	0,6
2	1,4
3	1,8
4	2,2
5	2,9
>=6	3,4

ART. 17 – AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Agli utenti domestici residenti che, nell'alloggio di residenza, provvedono in proprio al compostaggio della componente putrescibile dei rifiuti è applicata, anno per anno, una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 dicembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune nella quale attestino:

- che verrà applicato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (composter – concimaia ecc.)
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

Per l'anno 2003, al fine di ottenere la riduzione, l'istanza va presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 aprile 2003, ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio 2003. **Per gli anni successivi, l'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.**

Le istanze presentate producono efficacia fino a quando l'utente non abbia comunicato la volontà di non effettuare più il compostaggio domestico. La comunicazione di cessazione dell'effettuazione del compostaggio domestico deve essere trasmessa al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione stessa. La mancata ottemperanza nel termine indicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

L'istanza di cui al 3° comma, da effettuarsi con modello prestampato a cura del Comune, deve contenere l'esplicita autorizzazione a favore dell'addetto incaricato dal Comune per l'effettuazione dei controlli volti ad appurare se il compostaggio domestico venga effettivamente svolto. Nel caso l'incaricato del Comune verificasse che il compostaggio domestico non venisse effettuato, verrà applicata all'utente inadempiente una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Avverso tale sanzione sarà possibile presentare scritti difensivi e documenti ex art. 18 - Legge nr. 689/81.

Le quote d'abbattimento sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Le agevolazioni contenute nel presente articolo per il compostaggio domestico, potranno essere applicate sino al limite massimo del 40% della parte variabile della tariffa.

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ART. 18 – AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Agli utenti domestici residenti è applicata una riduzione del 40% della quota fissa della tariffa, limitatamente ai locali utilizzati per prima abitazione. Tale riduzione, come individuata al precedente comma in sede di prima applicazione, sarà rideterminata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 19 – DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO O RIFIUTI ASSIMILATI SMALTITI IN PROPRIO

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. 9) del D.Lgs. 22/1977, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ovvero di averli smaltiti in proprio, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo per l'anno di riferimento. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente, ovvero, con introduzione della misurazione della produzione, sul totale dei rifiuti prodotti (conferiti al servizio + avviati al recupero);
- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

Sino alla completa operatività del sistema di pesatura delle singole utenze, il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile proporzionale al rapporto tra quantità di rifiuti avviati al recupero e quantità totale di rifiuti attribuita al contribuente ai sensi del precedente articolo 16.

La riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore all'80% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o assimilati o allo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

ART. 20 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio la tariffa da applicare è ridotta del

50%, sia nella parte variabile che nella parte fissa, per utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.

Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano per le utenze per le quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, al Comune con atto di diffida.

ART. 21 – FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

Il Comune provvede all'emissione delle bollette per l'addebito del servizio secondo le norme vigenti. Può richiedere ai contribuenti il pagamento di una quota parte della tariffa in corso d'anno.

L'ammontare della tariffa è suddiviso in massimo 4 rate.

Il Comune provvede alla riscossione della tariffa a mezzo cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione incaricato o nelle altre forme previste dalla legge.

ART. 22 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in cartella, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Le cartelle sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.

ART. 23 – INTERESSI DI MORA

In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale – su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

Nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le cartelle dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del Comune del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e

quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo e per tempo vigenti.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

ART. 24 – VIOLAZIONI E PENALITA'

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati.

In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, sarà applicata una tariffazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, in base alle modalità previste dal precedente art. 6 comma 3, mentre per le utenze non domestiche si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dal presente regolamento.

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 25 - ACCERTAMENTO

Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, notizie e documenti necessari all'accertamento non in proprio possesso.

Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 26 – RIMBORSI

Nei casi di errore del Comune che incidono sull'entità delle tariffe, l'utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto d'ufficio dal Comune stesso, oppure su istanza dell'interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto immediato per chi utilizza il servizio nel corrente anno 2003.

E' soppressa contestualmente l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs. 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati dal Comune. In particolare il Comune addebiterà ai contribuenti nel corso del 2003 la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs. 507/93 relativa al periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2002, determinata con le modalità previste dal Regolamento in vigore nell'anno di riferimento.

Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

In fase di prima applicazione per l'anno 2003, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune tuttavia si riserva di richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tariffa. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di apportare, in corso d'anno, gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che decorreranno dal successivo anno.

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° Gennaio 2003.

TABELLA A – RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1	Imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili
2	Contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili
3	Sacchi e sacchetti di carta o plastica
4	Fogli di carta, plastica, cellophane
5	Cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari)
6	Materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica e metallizzati e simili.
7	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
8	Paglia e prodotti di paglia
9	Scarti di legno, trucioli e segatura.
10	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
11	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
12	Feltri e tessuti non tessuti
13	Pelle e similpelle
14	Gomma e caucciù in polvere o ritagli
15	Resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da materiali
16	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica nr. 915 del 1982
17	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili.
18	Espansi plastici e minerali e simili
19	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco
20	Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili
21	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
22	Nastri abrasivi
23	Cavi e materiale elettrico in genere
24	Pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate
25	Scarti in genere della produzione alimentare, purché allo stato liquido
26	Scarti vegetali in genere
27	Residui animali e vegetali